

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”

(G.U. del 28 dicembre 1996, n. 303 - S. O. n. 233)

Art. 1.

(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza).

248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.